

Delibere, la cessazione non ferma la causa

Tribunale Pavia

Anche se l'attore ha perso interesse va individuato chi è tenuto alle spese di giudizio

Eugenia Parisi

Un condòmino impugnava una delibera per chiederne l'inefficacia; cessata la materia del contendere, il Tri-

bunale di Pavia, con sentenza 1401/2023, si esprimeva comunque per la regolazione sulle spese di lite.

La delibera impugnata era relativa all'installazione di un ascensore e alla Relazione dell'amministratore in merito agli incentivi fiscali fruibili. Nel verbale era emerso però che non c'era stata alcuna votazione, ma una semplice presa d'atto rispetto ad un progetto. Parte attrice aveva perciò dichiarato di aver perso interesse, ma, la valutazione sulla tempestività e sulla fondatezza dell'impugnazione, precisava il Tribunale, doveva co-

munque essere compiuta per la decisione sulle spese di lite. Il condominio aveva eccepito la tardività dell'azione, evidenziando che la mediazione si era conclusa con verbale negativo e che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato decorso il termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 1137 Codice civile. Il comportamento tenuto dall'attore durante la mediazione aveva inoltre ostacolato il lineare svolgimento della stessa. Le prime sedute erano state differite per sua colpa e poi l'attore aveva comunicato di non voler proseguire. Successiva-

mente aveva nominato un nuovo legale che aveva presentato una proposta conciliativa, arrivata troppo tardi al mediatore, che aveva dichiarato «chiusa la procedura», anche se in data posteriore all'ultimo incontro con le parti. La data di questa ultima seduta è stato ritenuto il termine per l'impugnazione e il deposito del ricorso dal Tribunale è stato considerato tempestivo. Quanto alle spese, l'attore, pur in assenza di delibere, è stato condannato alla rifusione delle stesse per aver introdotto il procedimento.